Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 14 gennaio 1929 - ANNO VII** — **Numero 11**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*. via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 159.

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4.

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DELLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE IN GENERALE.

Art. 1.

La presente legge stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative ai tributi dello Stato.

Le disposizioni della presente legge, e in quanto questa non provveda, quelle del Libro primo del Codice penale, non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.

Art. 2.

Costituisce delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie, per la quale è stabilita una delle pene prevedute dal Codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni.

Art. 3.

Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato.

L'obbligazione ha carattere civile.

Art. 4.

La legge stabilisce il limite minimo e massimo entro il quale la pena pecuniaria può essere applicata.

Nell'applicazione si ha riguardo alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha commessa.

La personalità del trasgressore è desunta dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla sua condotta.

Art. 5.

Per le violazioni prevedute negli articoli 2 e 3 le leggi finanziarie possono stabilire, in aggiunta alle sanzioni ivi indicate, che il trasgressore sia obbligato al pagamento di una sopratassa a favore dello Stato.

La sopratassa è determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o a un multiplo di esso.

L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere civile.

Art. 6.

La chiusura di un pubblico esercizio o negozio ovvero di uno stabilimento commerciale o industriale può essere ordinata nei casi stabiliti dalle singole leggi.

La chiusura non può avere durata inferiore a tre giorni, nè superiore ad un mese.

Art. 7.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato dall'intendente di finanza, su istanza del trasgressore. In tal caso, la revoca è subordinata al deposito di una somma, da determinarsi dall'intendente, a garanzia del pagamento, secondo i casi, dell'ammontare dell'ammenda, della multa, della pena pecuniaria o della sopratassa, oltre che del tributo e delle spese.

Il provvedimento di chiusura è revocato d'ufficio, quando l'intendente di finanza ritenga cessati i motivi che lo determinarono.

Art. 8.

Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.

Non di meno, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni.

In tal caso la sanzione è applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purchè non si superi la metà dell'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle sopratasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.

Art. 9.

Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purchè la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.

Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.

Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Art. 10.

Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Art. 11.

Se la violazione della norma delle leggi finanziarie, per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la sopratassa, sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa.

Art. 12.

Nei casi preveduti nella prima parte degli articoli 9 e 10, qualora per la violazione della legge finanziaria sia stabilita la sopratassa o la pena pecuniaria, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, ovvero l'ente, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa.

Art. 13.

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole è ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.

Art. 14.

Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda di oblazione è irrevocabile e può essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

Art. 15.

Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Art. 16.

Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.

Art. 17.

Il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Per la sopratassa il diritto dello Stato si estingue per prescrizione con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo.

Art. 18.

Se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, del pagamento del tributo, l'autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo, senza attendere l'esito del giudizio penale.

Art. 19.

Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in una azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'Amministrazione finanziaria in solido col suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della sopratassa e della pena pecuniaria, che siano state applicate per violazioni delle norme concernenti i tributi relativi all'azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.

L'obbligazione del successore è limitata al debito per i tributi, sopratasse e pene pecuniarie risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

A tal fine le Intendenze sono tenute a rilasciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un certificato sulla esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.

Il certificato stesso, se negativo, avrà pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni corresponsabilità con il cedente.

La limitazione, di cui al primo capoverso, non ha luogo qualora il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'Amministrazione finanziaria. La frode si presume, salva pròva in contrario, quando il trasferimento sia effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma, per la quale la legge finanziaria stabilisca la pena pecuniaria superiore nel massimo a lire diecimila, accertamento risultante dagli atti dell'Intendenza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

Art. 20.

Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorchè le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.

TITOLO II.

DELLE NORME DI PROCEDURA.

CAPO I. — *Norme generali.*

Art. 21.

La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

1° All'intendente di finanza quando si tratti di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, anche se il contravventore sia obbligato al pagamento di una sopratassa;

2° Al tribunale quando si tratti di ogni altro reato.

Il tribunale è altresì competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato.

Per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia.

Art. 22.

Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorità finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, è ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

Art. 23.

Il giudice non può dichiarare, per effetto della disposizione del capoverso dell'art. 1, la inapplicabilità di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi, se prima non abbia promosso la decisione della Corte di cassazione. A tal uopo dispone con ordinanza, anche di ufficio, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte medesima. Questa delibera a Sezioni unite e la sentenza costituisce giudicato irrevocabile sul punto da essa deciso. Copia della sentenza è comunicata, a cura del Procuratore generale, al Ministro per la giustizia.

Art. 24.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

Art. 25.

Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.

La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.

L'autorità procedente può in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

Art. 26.

In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'intendente può chiedere al presidente del tribunale competente l'inscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.

Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12.

Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facoltà indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna.

Art. 27.

La iscrizione dell'ipoteca e il sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse.

La impugnazione è proposta:

1° Innanzi al giudice civile, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale non costituisca reato;

2° Innanzi al tribunale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'intendente, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale costituisca reato. Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprietà, il tribunale ne rinvia la risoluzione al giudice civile.

Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione è proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal Codice di procedura penale.

Art. 28.

Quando siano in qualsiasi modo trasgrediti gli obblighi, disposti dall'autorità per la conservazione dei libri, a termini dell'art. 25, l'autore della trasgressione è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000, salvo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 29.

I provvedimenti, con cui si ordina ovvero si revoca la chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, sono sempre emanati dall'intendente di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto è motivato ed è immediatamente notificato all'interessato.

Contro il provvedimento di chiusura è ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni cinque al Ministro delle finanze. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

La decisione del Ministro delle finanze non è soggetta ad alcun gravame.

CAPO II. — *Della polizia tributaria.*

Art. 30.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 31.

Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza.

Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

Art. 32.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le

traccie del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

Art. 33.

Oltre a quanto è stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Art. 34.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

Art. 35.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

CAPO III. — *Del decreto penale dell'intendente di finanza.*

Art. 36.

Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresì la responsabilità delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.

Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore può infliggere.

Art. 37.

Il decreto contiene:

1° le generalità dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;

2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;

3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.

Art. 38.

Quando non sia fatta opposizione nel termine prescritto il decreto di condanna diviene esecutivo.

Art. 39.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

Copia del decreto è inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

Art. 40.

Contro il decreto di condanna l'imputato può fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

L'opposizione è proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresì fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.

Quando con uno stesso decreto siano condannate più persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione.

Art. 41.

L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto.

Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente.

L'intendente di finanza può chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.

Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.

Art. 42.

Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili.

Art. 43.

L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza.

In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.

Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.

Art. 44.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del Codice di procedura penale, e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente è equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.

Art. 45.

La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza può essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.

La delegazione può essere concessa anche per singole categorie di tributi.

Capo IV. — *Della procedura per oblazione.*

Art. 46.

Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione:

1° i capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dalla legge, non sia superiore a lire mille;

2° l'intendente di finanza per ogni altra contravvenzione.

La domanda deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 47.

E' in facoltà dell'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garenzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorità in misura non superiore alla metà tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda è respinta.

Art. 48.

L'autorità competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione può essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltrechè delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, estingue il reato.

Art. 49.

Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di 15 giorni.

Art. 50.

Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

1° se la domanda di oblazione è presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

2° se la domanda è presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza dà partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;

3° se non è stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.

Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltrechè del rimborso delle spese.

Art. 51.

Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne dà partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.

La estinzione del reato è dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.

Art. 52.

Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'art. 49 per il pagamento, questo non può essere più eseguito, nè è ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

Art. 53.

Il dibattimento è rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

Art. 54.

Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

1° la domanda di oblazione può essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volontà dell'imputato;

2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento;

3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilità per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

Capo V. — *Della applicazione della pena pecuniaria.*

Art. 55.

Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, l'intendente di finanza, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, no-

tifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine, l'intendente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Art. 56.

L'ordinanza è notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle finanze.

Il ricorso non è ammesso contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila.

Art. 57.

Il ricorso è motivato ed è presentato dal trasgressore o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, all'intendente di finanza.

Art. 58.

Il decreto con cui il Ministro delle finanze provvede sul ricorso è definitivo e contro di esso non è ammesso alcun gravame.

Il decreto con cui il Ministro delle finanze stabilisce in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria è titolo esecutivo e la sua esecuzione è promossa dall'intendente di finanza.

Art. 59.

Qualora del pagamento della pena pecuniaria debbano rispondere le persone o gli enti, indicati nell'art. 12, le notificazioni da farsi al trasgressore debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai quali spetta altresì la facoltà di ricorso accordata al trasgressore.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 60.

Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22 e nei capi II e V del titolo II non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia.

Art. 61.

Nel caso che nelle leggi finanziarie sia stabilita una sanzione che non sia una delle pene prevedute dal Codice penale, nè una delle altre sanzioni indicate negli articoli 3 e 5, la predetta sanzione deve essere considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, avuto riguardo al suo carattere, secondo la distinzione fatta nella presente legge fra sopratassa e pena pecuniaria.

Art. 62.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto, sarà stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge, e saranno altresì emanate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per il suo coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno all'uopo sottoposte alla necessaria revisione, e con i nuovi Codici penale e di procedura penale quando saranno emanati.

La revisione delle leggi finanziarie sarà effettuata dal Governo sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati nominati dalla relativa Assemblea, i quali restano in carica anche in caso di decadenza del mandato parlamentare.

Art. 63.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **160.**

LEGGE 27 dicembre 1928, n. **3051.**

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, la « Lega nazionale » di Trieste ed i dipendenti organi sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **161.**

LEGGE 27 dicembre 1928, n. **3052.**

Assegno straordinario vitalizio di L. 6000 annue a favore della signorina Bianca Della Noce per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla signorina Bianca Della Noce è conferito l'assegno straordinario vitalizio annuo di L. 6000, a decorrere dal 1° agosto 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **162**.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3056**.

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I direttori marittimi potranno con proprio decreto e per i porti della rispettiva circoscrizione limitare il numero degli ormeggiatori e delle altre persone indicate dall'art. 166 del Codice per la marina mercantile, nonchè stabilire le condizioni alle quali è subordinato il loro esercizio professionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **163**.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1928, n. **3101**.

Composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, 16 maggio 1926, n. 1025, 9 gennaio 1927, n. 79, 7 aprile 1927, n. 467, 26 febbraio 1928, n. 550, e 7 giugno 1928, n. 1421, relativi all'istituzione e composizione del Consiglio superiore coloniale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, modificato dai Regi decreti 16 maggio 1926, n. 1025, e 9 gennaio 1927, n. 79, dall'art. 5 del R. decreto 7 aprile 1927, n. 467, e dai Regi decreti 26 febbraio 1928, n. 550, e 7 giugno 1928, n. 1421, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore coloniale è composto:

1° del Sottosegretario di Stato alle colonie, che lo presiede;

2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti due per ciascuna delle Assemblee legislative nel proprio seno;

3° del presidente dell'Istituto coloniale fascista;

4° di due membri del Consiglio di Stato;

5° di un membro della Corte dei conti;

6° di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;

7° di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

8° di un funzionario del Ministero degli affari esteri, all'uopo delegato da S. E. il Ministro;

9° del direttore generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

10° del direttore generale delle dogane presso il Ministero delle finanze;

11° del direttore generale della marina mercantile o, in caso di suo impedimento, di un funzionario civile o militare da lui delegato, di grado non inferiore al 6°;

12° di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della marina, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale;

13° dei due direttori generali, del capo del personale, dell'ispettore generale, del capo dell'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, e del capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie;

14° di otto esperti, dei quali tre scelti tra persone che abbiano ricoperto la carica di Governatore di Colonie o di direttore generale del Ministero delle colonie e cinque tra persone estranee all'Amministrazione che abbiano uno di questi requisiti: *a*) studi e pubblicazioni di speciale importanza in materia coloniale; *b*) notoria ed importante attività nel campo economico e commerciale coloniale.

« I componenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 12 e 14 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

« I rappresentanti della Camera dei deputati continueranno a far parte del Consiglio superiore anche se cesseranno dal mandato politico, fino alla scadenza della nomina.

« I componenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 12 e 14 sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie.

« Il Ministro per le colonie può, con suo decreto, designare un funzionario del personale direttivo coloniale di grado non superiore al 9° perchè coadiuvi il segretario capo del Consiglio superiore coloniale e lo sostituisca in caso di assenza od impedimento ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 106. — CASATI.

Numero di pubblicazione **164.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1928, n. **3103.**

Modificazioni nella tabella delle spese per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 23 giugno 1927, n. 1295, e 5 gennaio 1928, n. 53, che determinano l'ammontare delle spese per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati indispensabili ed utili riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare le vigenti convenzioni: 28 dicembre 1925 con la Società italiana di navigazione « Florio » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Palermo); 18 dicembre 1925 con la Società anonima di navigazione « San Marco » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo III (Venezia); 27 settembre 1925 con la Società di navigazione « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo VI (Bari); e 13 novembre 1925 con la Società anonima zaratina di navigazione per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo H (Zara); nei riguardi dell'assetto e delle caratteristiche delle linee, e delle condizioni di esercizio delle medesime, con la maggiore spesa qui appresso indicata:

L. 5,170,000 per l'esercizio finanziario 1928-29;
L. 18,106,581.52 per l'esercizio finanziario 1929-30;
L. 23,773,390.10 per l'esercizio finanziario 1930-31;
L. 23,642,528.38 per l'esercizio finanziario 1931-32;
L. 20,845,000 per gli esercizi 1932-33 e seguenti fino al 1944-45 incluso;
L. 17,845,000 per l'esercizio 1945-46;
L. 7,422,500 per l'esercizio 1946-47;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di portare modificazioni in alcune altre convenzioni vigenti per servizi marittimi indispensabili limitandone peraltro l'aumento di spesa ad annue L. 5,155,000 a decorrere dall'esercizio 1929-30 e fino al 31 dicembre 1946;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella delle spese per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923, di cui al R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, e modificata col R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, è sostituita la seguente:

Esercizi	Per i servizi indispensabili a contratto di venti e ventuno anni.	Per i servizi utili a contratto di dieci e di undici anni.	Per i servizi utili a contratto quinquennale.	Totale
1925-26	62,792,500 —	24,325,000 —	8,828,000 —	95,945,500 —
1926-27	128,083,076.84	48,650,000 —	18,930,173.16	195,663,250 —
1927-28	131,620,000 —	49,950,000 —	19,112,500 —	200,682,500 —
1928-29	135,405,000 —	51,250,000 —	19,989,500 —	206,644,500 —
1929-30	153,496,581.52	51,250,000 —	19,989,500 —	224,736,081.52
1930-31	159,163,390.10	51,250,000 —	11,669,500 —	222,082,890.10
1931-32	159,032,528.38	51,250,000 —	1,674,750 —	211,957,278.88
1932-33	156,235,000 —	51,250,000 —	—	207,485,000 —
1933-34	156,235,000 —	51,250,000 —	—	207,485,000 —
1934-35	156,235,000 —	51,250,000 —	—	207,485,000 —
1935-36	156,235,000 —	48,400,000 —	—	204,635,000 —
1936-37	156,235,000 —	22,775,000 —	—	179,010,000 —
1937-38	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1938-39	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1939-40	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1940-41	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1941-42	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1942-43	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1943-44	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1944-45	156,235,000 —	—	—	156,235,000 —
1945-46	141,060,000 —	—	—	141,060,000 —
1946-47	62,942,500 —	—	—	62,942,500 —
	3,164,650,576.84	552,850,000 —	100,193,923.16	3,817,694,500 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione **165.**

REGIO DECRETO 5 dicembre 1928, n. **3102.**

Autorizzazione al Banco di Napoli a partecipare alla costituzione della Società anonima « Istituto immobiliare napoletano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Napoli;

Vista la deliberazione adottata dal direttore generale del Banco stesso, coi poteri del Consiglio di amministrazione, in data 21 settembre 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Banco di Napoli è autorizzato a partecipare con una quota non superiore a L. 10,000,000 al capitale sociale della costituenda Società anonima « Istituto immobiliare napoletano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 107. — CASATI.

Numero di pubblicazione **166.**

REGIO DECRETO 25 dicembre 1928, n. **3105.**

Concessione dell'uso del guidone postale alle navi, addette a linee non sovvenzionate, che trasportino effetti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 2 luglio 1891, n. 435, che stabilisce il distintivo per i piroscafi postali addetti alle linee sovvenzionate dello Stato;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 596, col quale i servizi della marina mercantile e delle poste e dei telegrafi vengono trasferiti al Ministero delle comunicazioni;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la concessione dell'uso del guidone postale ai piroscafi addetti a linee non sovvenzionate i quali non facciano servizio per conto dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni potrà concedere l'uso del guidone postale stabilito col R. decreto 2 luglio 1891, numero 435, a società di navigazione od armatori, sia italiani che esteri, che si obblighino a trasportare con i propri piroscafi, adibiti a servizi permanenti o di carattere continuativo, periodici e regolari, gli effetti postali da e per gli uffici postali italiani.

Il trasporto sarà gratuito, salvo speciali circostanze da valutarsi dal Ministro per le comunicazioni.

Le società e gli armatori italiani dovranno assumere altresì l'impegno di non stipulare senza autorizzazione del Ministro per le comunicazioni contratti con Stati esteri per il trasporto della posta.

Art. 2.

Non sarà concesso l'uso del guidone postale alle navi che abbiano una velocità media inferiore alle 10 miglia orarie e che per la loro efficienza in rapporto alle linee cui sono destinate non diano affidamento di un servizio rapido e regolare.

Le navi dovranno essere provviste di locali appositi e sufficienti, opportunamente sistemati e difesi, per la custodia degli effetti postali.

Art. 3.

Per ottenere la concessione del guidone postale le compagnie ed armatori dovranno trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - per il tramite della competente Capitaneria di porto, una domanda in carta bollata da L. 3, nella quale dovranno essere indicati:

a) nome della nave;

b) stazza netta e lorda;

c) velocità normale di navigazione;

d) linea alla quale la nave è destinata, con la indicazione degli scali normali;

e) periodicità delle partenze;

f) locali destinati alla custodia degli effetti postali e loro capacità;

g) dichiarazione di assumere verso l'Amministrazione postale le stesse responsabilità che questa assume, giusta le norme interne e le convenzioni internazionali, verso i mittenti ed i destinatari delle corrispondenze e dei pacchi;

h) dichiarazione di assumersi gli obblighi di cui nell'articolo seguente e di sottostare alle penali in detto articolo previste.

Sulla domanda la Direzione generale della marina mercantile e quella delle poste e dei telegrafi esprimeranno il loro parere al Ministro per le comunicazioni.

Art. 4.

Le compagnie e gli armatori hanno l'obbligo di eseguire le operazioni postali con speciale diligenza secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione postale. Nel caso che per provata negligenza non venisse effettuato il carico o scarico rispettivamente nei porti di origine e di destinazione, che, salvo casi di forza maggiore da comprovarsi al termine del viaggio nel Regno, davanti all'autorità marittima, non fossero stati effettuati gli scali normali della linea o non rispettate nei porti capolinea le date di partenza e di arrivo, le compagnie ed armatori saranno passibili, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, di una penale di L. 5 per ogni dispaccio e di L. 1 per ogni pacco che in dipendenza di quanto sopra abbia subito ritardo, penale da devolversi a favore dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nel caso di ripetute inadempienze o quando, nell'interesse del servizio, fosse ritenuto opportuno, il Ministro per le comunicazioni potrà revocare la concessione dell'uso del guidone postale senza che ciò venga a costituire diritto per gli armatori di compensi ed indennizzi di qualsiasi genere.

Art. 5.

L'autorizzazione di inalberare il guidone postale è valida soltanto per la linea e per il piroscafo rispetto ai quali venne concessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 110. — CASATI.

Numero di pubblicazione 167.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2987.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio unico di irrigazione ostianese, con sede in Ostiano.

N. 2987. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio unico di irrigazione ostianese, con sede nel comune di Ostiano, provincia di Cremona, e ne è approvato lo statuto consorziale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 168.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2988.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Flaibano, con sede in Flaibano.

N. 2988. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Flaibano, con sede in Flaibano, provincia di Udine, e ne è approvato lo statuto consorziale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 169.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3015.

Cambiamento della denominazione della Regia scuola di avviamento al lavoro, in Lucca, in quella di « Regia scuola di avviamento al lavoro Carlo Del Prete ».

N. 3015. R. decreto 18 ottobre 1928, n. 3015, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola di avviamento al lavoro, in Lucca, assume la denominazione di « Regia scuola di avviamento al lavoro Carlo Del Prete ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 170.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3016.

Autorizzazione al Regio istituto-scuola commerciale di Trieste ad accettare un lascito disposto per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 3016. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto-scuola commerciale di Trieste è autorizzato ad accettare il lascito fatto dal comm. Vittorio Venezian, e consistente in undici titoli di consolidato italiano 5 per cento del valore nominale di L. 1000 ciascuno, per l'istituzione di una borsa di studio annuale per uno studente bisognoso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 171.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3017.

Autorizzazione alla Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure ad accettare una donazione.

N. 3017. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure è autorizzata ad accettare la donazione di titoli di consolidato italiano 5 %, del valore nominale complessivo di L. 120,000, fattale dalla Società Margheritese Ligure di Buenos Aires.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 172.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 3021.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Ugdulena », in Termini Imerese.

N. 3021. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Ugdulena », in Termini Imerese, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 173.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 3022.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Meli », in Palermo.

N. 3022. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Meli », in Palermo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 174.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 3023.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Cesare Battisti », in Velletri.

N. 3023. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Cesare Battisti », in Velletri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 175.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 3024.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Piazza Armerina.

N. 3024. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Piazza Armerina viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 176.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 3025.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Bovio », in Trani.

N. 3025. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Bovio », in Trani, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 177.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 3026.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Bernardino Lanino », in Vercelli.

N. 3026. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Bernardino Lanino », in Vercelli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 178.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3027.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica delle Scuole medie pareggiate « Collegio Gallio », in Como.

N. 3027. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica delle Scuole medie pareggiate « Collegio Gallio », in Como, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 179.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3028.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « V. Turri », in Adria.

N. 3028. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « V. Turri », in Adria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 180.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3029.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Zanchi », in Este.

N. 3029. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Zanchi », in Este, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 181.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3030.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Vallo della Lucania.

N. 3030. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Vallo della Lucania viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 182.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3031.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Carducci », in Bagheria.

N. 3031. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Carducci », in Bagheria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 183.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3032.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Paolo Diacono », in Cividale del Friuli.

N. 3032. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Paolo Diacono », in Cividale del Friuli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 184.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3033.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Mancinelli », in Velletri.

N. 3033. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Mancinelli », in Velletri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 185.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3034.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Stoppani », in Lecco.

N. 3034. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Stoppani », in Lecco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Varese.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Umberto Palazzini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Varese;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del rag. Umberto Palazzini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Varese.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(84)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Macerata.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. ing. Luigi Scarfiotti a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Macerata;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. ing. Luigi Scarfiotti a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Macerata.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(86)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Piacenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Mario Gallina a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Piacenza;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Mario Gallina a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Piacenza.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(85)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.68
Svizzera	367.88	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.701	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.67	Norvegia	5.10
Spagna	312.10	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.10
Praga	56.63		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	70.95
Peso Argentino (Oro	18.21	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino (Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.097	Consolidato 5 %	81.25
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.425
Oro	368.48		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	260370	Calabrese Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Veronica Laura fu Vito, vedova Calabrese, domic. a Bari . . . . L.	255 —
3.50 %	638990 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Traina Vincenzo fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Monteverde Teresa vedova di Traina Michele, domic. a Palermo . . . . L.	73.50
		per l'usufrutto: congiuntamente a Traina Teresa fu Pietro vedova di Mammana Giosuè e Zummo Pietro fu Francesco, domicil. a Palermo.	
»	789431	Moris Giuseppa fu Angelo, vedova di Boella Giuseppe, domicil. a Torino . . . . L.	210 —
»	789432	Intestata come la precedente . . . . L.	105 —
Cons. 5 %	28282	Fera Giovanni fu Pietro, domicil. in New York . . . . L.	250 —
»	431106	Tognaccini Giustina e Cesarina fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Casini Maddalena vedova Tognaccini, domicil. a Greve (Firenze) . . . . L.	15 —
»	205213	Melis Giuseppe fu Efisio, domicil. a Roma, vincolata . . . L.	1,050 —
3.50 %	125373	Cappella campestre Santa Cristina in Cantoira Sopra Viù (Torino) . . . . L.	7 —
»	202231	Santuario di Santa Cristina (Torino) . . . . . . L.	7 —
»	764070	Parrocchia di Santa Maria Assunta in Rocca di Fondi in Antrodoco (Aquila) . . . . L.	35 —
»	47270	Monte dei Preti del Purgatorio in Grumo rappresentato dalla Commissione di beneficenza . . . . L.	17.50
»	47272	Monte delle Sorelle del SS.mo Rosario del comune di Grumo, rappresentato dal parroco pro tempore . . . . L.	10.50
»	47273	Monte del Purgatorio sotto il titolo della Addolorata nel comune di Grumo, rappresentato dalla Commissione di beneficenza . L.	10.50
»	47274	Mastranza del SS. Sacramento del comune di Grumo, rappresentato dalla Commissione di beneficenza . . . . L.	3.50
»	49648	Monte del SS. Sacramento di Grumo rappresentato dal suo legittimo amministratore pro tempore . . . . L.	3.50
»	52926	Monte del SS. Sacramento di Grumo rappresentato dal suo legittimo amministratore pro tempore . . . . L.	3.50
»	53903	Mastranza del SS. Sacramento del comune di Grumo rappresentata dalla Commissione di beneficenza . . . . L.	3.50
»	53952	Congrega del SS. sotto il titolo del Monte dei Maritaggi eretta nel comune di Grumo, ecc. . . . . L.	7 —
»	94175	Cappella del SS. Sacramento del comune di Grumo Nevano (Napoli) rappresentato dal superiore pro tempore . . . . . L.	10.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	199468	Congrega del SS. Sacramento in Grumo Nevano (Napoli) . . L.	17.50
»	199469	Intestata come la precedente . . . . L.	10.50
»	345554	Maestranza del SS. Sacramento di Grumo Nevano (Napoli) . L.	17.50
»	356306	Monte dei Preti e del Purgatorio di Grumo Nevano (Napoli) . L.	10.50
»	373462	Intestata come la precedente . . . . L.	49 —
»	5868	Chiesa Arcipretale di Sant'Ansano della Pieve del Pino, diocesi di Bologna, rappresentata dal suo arciprete . . . . L.	14 —
Cons. 5 %	105322	Miranda Filidea fu Carmine, moglie di Troise Federico, domicil. in Arpaise (Benevento) . . . . .L.	75 —
»	289961	De Grandis Norma fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Lombardi Domenica vedova di De Grandis Antonio, domicil. a Chiaravalle . . . . L.	60 —
3.50 %	61636	Madrice Chiesa del comune del SS.mo Salvatore rappresentata dall'arciprete amministratore del tempo . . . . . L.	94.50
»	234076	Chiesa Madrice del comune di S. Salvatore di Fitalia (Messina) L.	3.50
Cons. 5 %	258642	Pisciotta Antonino fu Calogero, domicil. a San Salvatore di Fitalia (Messina), vincolata . . . . L.	750 —
3.50 %	479222	Vigiano-Tinetti Ifgenia, figlia adottiva di Tinetti Maria Teresa fu Domenico, vedova di Noaro Antonio Orazio, moglie di Capra Carlo di Enrico, domicil. a Bergamo, vincolata . . . L.	1,288 —
»	817012	Capra Olga ed Enrico fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Vigiano-Tinetti Ifgenia, vedova di Capra Carlo, domicil. in Torino, in parti uguali . . . . L.	80.50
»	290258 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Giangrandi Camillo fu Colombo . . . . L. per la proprietà: Giangrandi ing. Prospero fu Giacomo, domicil. a Genova.	1,470 —
Cons. 5 %	161492	Lufrano Giuseppe di Lorenzo, domicil. a Terranova di Pollino (Potenza) . . . . L.	100 —
3.50 %	115450	Chiesa parrocchiale di Frassanetto in Forni Avoltri (Udine) . L.	10.50
»	115451	Chiesa di San Giovanni Battista di Frassanetto e San Gottardo di Sigiletto in Forni Avoltri (Udine) . . . . L.	10.50
»	296695	Chiesa parrocchiale di Frassanetto in Forni Avoltri (Udine) . L.	3.50
»	296696	Chiesa di San Giovanni Battista di Frassanetto e San Gottardo di Sigiletto in Forni Avoltri (Udine) . . . . L.	3.50
Cons. 5 %	297661	Parrocchia del SS. Salvatore in Farnese (Roma) . . . . . L.	305 —
3.50 %	14598	Cappella sotto l'invocazione della V. S. della Visitazione eretta nella Borgata di Candiela, comune di Chiaralamberto (Torino) L.	7 —
»	12537	Cappella campestre di San Matteo in Cantoira sopra Viù (Torino) L.	2.50
»	756945	Cappella di San Matteo, frazione Casa Bergiotto di Cantoira (Torino) . . . . L.	7 —

Roma, 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI

(42)

Rossi Enrico, gerente. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.